

STATUTO

PADRE FERDINANDO BRACHINI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERCOLANO NA VIA GENERALE
GENNARO NIGLIO 18

Numero REA: NA - 662997

Codice fiscale: 95022860639

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2004 - Statuto completo	2
--	---

	lanza lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.	
	Chiuso alle ore 18,25 (diciotto e venticinque)	
	F.to: Rossella Accardo;	
	Dott. Aniello Colucci - Notaio - (Sigillo).	
	Reg.to a Casoria - Agenzia delle Entrate - il giorno 11 mag-	
	gio 2004.	
	La presente copia, conforme al suo originale, munito delle	
	prescritte firme, composta da facciate nove si rilascia,	
	previo collazione, per gli usi consentiti.	
	Allegato "A" all'atto Repertorio n. 9639 Raccolta n. 1537	
	TITOLO I	
	Denominazione - sede - durata	
	Art.1 - E' costituita la cooperativa di solidarietà a capi-	
	tale variabile con scopo mutualistico	
	" PADRE FERDINANDO BRACHINI" cooperativa sociale a responsa-	
	bilità limitata.	
	Art.2 - La cooperativa ha sede in Ercolano (Na) via Madon-	
	nelle ,15.	
	Art.3 - La durata della cooperativa e' fissata fino al 31	
	dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente	
	sciolta da delibera a norma di legge.	
	TITOLO II	
	Scopo - oggetto	

	Art.4 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla integra-	
	zione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla	
	risposta ai bisogni della persona, così come previsto dal-	
	l'art. 1 legge 381/91 lettera "A".	
	In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società	
	cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può ge-	
	stire stabilmente o temporaneamente , in conto proprio e per	
	conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strut-	
	ture di accoglienza;	
	- trasporto di disabili	
	- attività di formazione e consulenza	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro la quale opera al fine di renderla più consape-	
	vole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di per-	
	sone in stato di bisogno	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti	

	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria.	
	Inoltre scopo della cooperativa e' l'integrazione sociale dei	
	cittadini mediante l'intrapresa di attività produttive di ti-	
	po commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei ser-	
	vizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la par-	
	tecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di	
	persone che presentano difficoltà personali e sociali ispira-	
	te ai principi della mutualità cosi' come previsto dall'art.	
	1 legge 381/91 lettera "B".	
	In particolare la cooperativa si propone di svolgere le se-	
	guenti attività:	
	- sistemazione di aree a verde per conto di Enti pubblici e	
	privati,	
	- realizzazione e manutenzione di impianti idrici ed elettrici	
	- sistemazione e gestione di impianti sportivi per conto pro-	
	prio o di Enti pubblici e privati,	
	- gestione di aree di parcheggio per conto di Enti pubblici e	
	privati	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonchè compiere tutte le azioni imprendi-	
	toriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la	
	realizzazione dell'oggetto sociale e comunque attinenti, sia	
	direttamente che indirettamente al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e'	

	altresì' impegnata ad integrare - in modo permanente o secon-	
	do le opportunità contingenti - la propria attività con quel-	
	la di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a con-	
	sorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo.	
	La cooperativa, in conformità con lo svolgimento delle atti-	
	vità economiche per le quali si e' costituita, si prefigge lo	
	scopo di fornire ai propri soci opportunità e occasioni di	
	lavoro.	
	Titolo III	
	Soci	
	Art.5 - Il numero dei soci e' illimitato .Possono essere soci	
	coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli del-	
	la cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando	
	alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiede-	
	re e svolgere la propria attività nel territorio interessato	
	dall'attività della cooperativa.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e' li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	Al momento dell'adesione, il socio instaura con la cooperati-	
	va un rapporto di natura associativa da cui derivano i dirit-	
	ti e i doveri previsti dalla legge. Contemporaneamente o suc-	

	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo, tra	
	socio e cooperativa viene stabilito un ulteriore rapporto di	
	lavoro che e' disciplinato dal regolamento interno e dalle	
	norme di legge.	
	Art. 6 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	a)- soci prestatori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) - soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) - soci volontari che prestano la loro attività gratuita-	
	mente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio e' iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all' appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Art.7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta al Consiglio di amministrazione nella quale dichiara	
	di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle delibera-	
	zioni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	fiscale e attività svolta;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	

	de di essere iscritto;	
	- il numero delle quote che intende sottoscrivere;	
	Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati	
	sociali e il nominativo della persona delegata a rappresen-	
	tarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la de-	
	liberazione dell'organo competente che ha deciso la adesione.	
	Art. 8 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a so-	
	cio decide il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di	
	precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazio-	
	ne da farsi all'interessato a norma dell'art. 13.	
	Il socio ammesso deve versare almeno il valore nominale della	
	quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un	
	mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di	
	amministrazione relativa all'accettazione della domanda, que-	
	sta si intende come non avvenuta.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Art.9 - Obblighi dei soci sono:	

	- versamento della quota sottoscritta;	
	- osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese	
	dagli organi sociali;	
	- contribuire al perseguimento degli scopi sociali parteci-	
	pando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti	
	dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione.	
	TITOLO IV	
	Recesso - decadenza - esclusione	
	Art.10 - La qualità di socio si perde per morte, recesso, e-	
	sclusione.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene	
	rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non	
	superiore a quello nominale.	
	Art.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'atto	
	costitutivo può recedere il socio che abbia perduto i requi-	
	siti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi. Il recesso non può	
	essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono dare immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente,	
	per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunica-	
	to tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura del-	
	l'esercizio successivo.Art.12 Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere	
	il socio che:	
	- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi socia-	
	li non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi	
	sociali;	
	- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli ob-	
	blighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda	
	moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi	
	il socio moroso deve essere invitati a mezzo lettera racco-	
	mandata a mettersi in regola con i pagamenti e la esclusione	
	può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e	
	sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione prende parte ad altre imprese che abbiano interes-	
	si o svolgono attività contrastanti con quelli della coopera-	
	tiva.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre oppo-	

	sizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministra-	
	zione a norma degli articoli 8,10,11 e 12 devono essere comu-	
	nicate mediante lettera raccomandata all'interessato.	
	TITOLO V	
	Capitale sociale - quote	
	Art.14 - Il capitale sociale e' formato:	
	a) da un numero illimitato di quote del valore di Euro 25 ca-	
	dauna e se superiori di un valore multiplo di tale importo	
	b) dal fondo di riserva indivisibile.	
	Il fondo di riserva indivisibile e' costituito:	
	- dalle eccedenze attive di bilancio:	
	- da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa	
	per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto ca-	
	pitale da enti pubblici e privati. Tutte le riserve previste	
	nel presente articolo devono considerarsi come " riserve in-	
	divisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12	
	della legge 16 dicembre 1977 n. 904, con esclusione pertanto	
	della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia	
	durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scio-	
	glimento.	
	Art.15 - Le quote sociali sono nominative e non possono esse-	
	re sottoposte a vincolo o pegno, nè cedute ad altri soci, con	
	effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del	

	Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata;	
	alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui all'art.	
	2530 c.c.	
	TITOLO VI	
	Bilancio	
	Art.16 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consi-	
	glio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio,	
	previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri	
	di occulta prudenza e secondo le disposizioni di legge.	
	In particolare il Consiglio dovrà curare la redazione della	
	relazione richiesta dall'art. 2 comma 1) della legge 31 gen-	
	naio 1992 n. 59.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così ripartiti:	
	a) almeno il 30% a riserva legale indivisibile qualunque sia	
	l'ammontare accantonato;	
	b) una quota pari al 3%, al netto delle riserve obbligatorie,	
	deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies	
	la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del punto	
	a) e b) può essere diretta alla remunerazione del capitale	

	sociale versato mediante distribuzione di dividendi mai in	
	misura superiore al limite stabilito dalla legge affinché la	
	cooperativa possa godere delle agevolazioni fiscali e di al-	
	tra natura stabiliti dalla legge.	
	d) una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere	
	destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili e-	
	ventualmente istituite;	
	e) la quota di utili che non venga distribuita ai sensi dei	
	commi precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici	
	ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante	
	l'esistenza della società.La relazione degli amministrato-	
	ri,oltre a quanto disposto dall'art. 2428 c.c. , deve illu-	
	strare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei	
	suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici	
	prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperati-	
	va opera, dei soci, di persone non socie e della comunità	
	tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valu-	
	tazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla coopera-	
	tiva rispetto allo scopo sociale.	
	Art. 17 Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'even-	
	tuale rimanenza attiva del bilancio deve essere integralmente	
	destinata al fondo di riserva indivisibi-	
	le.	
	Titolo VII	

	Organi sociali	
	Art.18 - Sono organi sociali della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale se nominato.	
	Assemblea dei soci	
	Art.19 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, esse	
	sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e possono a-	
	vere luogo in località anche diversa dalla sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata	
	almeno otto giorni prima , essa deve contenere l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data di convocazione e deve essere in-	
	viata a tutti i soci, agli organi sociali e al collegio sin-	
	dacale.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si ritiene validamente costituita quando siano pre-	
	senti tutti i soci con diritto di voto, gli organi sociali e	
	il collegio sindacale.	
	Art. 20 - L'assemblea ordinaria:	
	a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale	
	dell'attività sociale con il relativo bilancio di previsione	
	b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto econo-	
	mico e relazione dell'organo amministrativo;	
	b) provvede alla nomina delle cariche sociali;	

	c) delibera sulla eventuale emanazione di regolamenti interni	
	e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sot-	
	toposti al suo esame dagli amministratori, nonchè sulla re-	
	sponsabilità degli amministratori e può impartire direttive	
	di gestione agli amministratori. Essa ha luogo almeno una	
	volta all'anno, come previsto ai sensi dell'articolo 2364 c.c.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	amministrazione lo ritenga opportuno o se ne sia fatta ri-	
	chiesta per iscritto e con indicazione delle materie da trat-	
	tare da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del ca-	
	pitale sociale.	
	Art.21 - L'assemblea straordinaria e' convocata per delibera-	
	re:	
	a) sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b) sullo scioglimento della piccola società cooperativa;	
	c) sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisce alla sua	
	competenza.	
	Art. 22 -L'assemblea ordinaria e' validamente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei soci intervenuti	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.	
	Le votazioni si fanno per alzata di mano.	
	L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria e' presieduta	
	dal presidente del Consiglio di amministrazione salvo che su	
	proposta di almeno cinque soci non venga eletto altro socio a	
	presiederla. L'assemblea su proposta del presidente provvede	

	alla nomina del segretario che può essere anche persona non	
	socia, ove prevista la funzione di segretario viene svolta da	
	un notaio.	
	Le deliberazioni constano di un processo verbale sottoscritto	
	dal presidente e dal segretario.	
	Art.23) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che ri-	
	sultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Cia-	
	scun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità	
	delle quote sottoscritte. In caso di impedimento i soci pos-	
	sono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri so-	
	ci mediante deleghe scritte. Le deleghe di cui deve essere	
	fatta menzione nel verbale devono essere conservate dalla so-	
	cietà. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	Non possono essere delegati n gli amministratori n i dipen-	
	denti della società.	
	Consiglio di Amministrazione	
	Art.24 - Il Consiglio di amministrazione e' composta da tre a	
	cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci. Gli ammini-	
	stratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in ca-	
	rica non più di tre anni, non hanno diritto a compenso e ad	
	essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per	
	conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea	
	previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.	
	In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 terzo comma c,c,	

	all'amministratore revocato non spetta alcun diritto al ri-	
	sarcimento del danno.	
	Gli amministratori, qualora ne ricorrono le condizioni, docu-	
	mentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c.	
	nella nota integrativa, evidenziando contabilmente i parame-	
	tri contabili di cui al successivo art. 2513 c.c.	
	Art.25) Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Pre-	
	sidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La con-	
	vocazione e' fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o	
	recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione e,	
	nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effe-	
	tivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunio-	
	ne. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggio-	
	ranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sem-	
	pre palesi.L'amministratore che venga a trovarsi in una si-	
	tuazione di conflitto di interessi e' tenuto ad assentarsi	
	dal consiglio al momento della deliberazione.	
	Art.26 Il Consiglio di amministrazione e' investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di	
	compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perse-	
	guimento degli scopi sociali.	
	Art.27 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte	

	delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi mem-	
	bri determinandone poteri, mansioni e compensi.	
	Art. 28 La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano	
	al presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al	
	vicepresidente.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 29 Il Collegio sindacale, se nominato, si compone di	
	tre membri effettivi di cui uno presidente e di due sindaci	
	supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci. Essi du-	
	rano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai sinda-	
	ci, stanti le finalità sociali perseguite dalla cooperativa,	
	non viene corrisposto alcun compenso.	
	Art. 30) Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione	
	della società, vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità so-	
	ciale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e	
	perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili	
	e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione	
	del patrimonio sociale.	
	Il Collegio deve altresì accertare ogni tre mesi la consi-	
	stenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di pro-	
	prietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o	
	custodia. Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'ap-	
	posito libro dei verbali.	
	Sono inoltre devolute al Collegio sindacale le funzioni arbi-	

	trali per dirimere controversie insorte fra soci e società in	
	ordine alla interpretazione dello statuto, delle delibere de-	
	gli organi sociali e nei casi di recesso ed esclusione dalla	
	società . Il Collegio sindacale funzionerà con poteri di ar-	
	bitro amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente	
	anche senza formalità di procedure, irritualmente.	
	TITOLO VIII	
	Requisiti mutualistici	
	Art. 31 - E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci.	
	Le riserve sociali non sono ripartibile tra i soci nè duran-	
	te la vita della cooperativa nè in occasione dello sciogli-	
	mento della cooperativa. In caso di scioglimento della coope-	
	rativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rim-	
	borso delle quote sociali effettivamente versate dai soci,	
	deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo	
	spirito mutualistico di cui all'art. 11 comma 5) della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO IX	
	Disposizioni finali	
	Art.32 - La cooperativa non può modificare la propria natura	
	di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso com-	
	porta la sua automatica messa in liquidazione.	
	Art. 33 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assem-	
	blea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i so-	
	ci determinandone i poteri.	

19 di 19